

Determinazione n. 13/97



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza dell'11 aprile 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1961, con il quale l'**Istituto Nazionale per gli Studi ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.)** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1992 al 1995, nonché le annesse relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Maria Grazia Sivelli D'Avanzo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1992 al 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;



Corte dei Conti

P . Q . M .

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1992 al 1995 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Istituto Nazionale per gli Studi ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

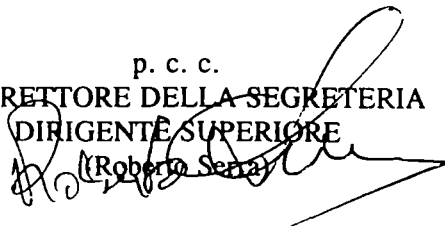
F.to Sivelli D'Avanzo

PRESIDENTE

F.to Coltelli

Depositata in Segreteria il 5 maggio 1997.

p. c. c.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)



RELAZIONE della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti al controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958 n. 259.

Istituto Nazionale per gli Studi ed Esperienze di Architettura Navale

(I.N.S.E.A.N.), per gli esercizi 1992-1993-1994-1995.

SOMMARIO

- I - Premessa**
- II - Provvedimenti normativi**
- III - Compiti dell'Istituto**
- IV - Organi dell'Istituto**
- V - Regolamento dei Servizi e Personale**
- VI - Attività**
- VII - Proventi ed entrate**
- VIII - Conto finanziario**
- IX - Conto economico**
- X - Situazione patrimoniale**
- XI - Conclusioni**

PAGINA BIANCA

I - Premessa

La Corte dei conti ha riferito sulla gestione dell'Istituto fino a tutto l'esercizio 1991¹.

Con la presente relazione riferisce, invece, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e dell'art. 3 della legge 14.1.1994, n.20, sui risultati del controllo, eseguito con le modalità dell'art. 12 della stessa legge, sulla gestione finanziaria dell'IN-SEAN relativamente agli anni 1992 - 1993 - 1994-1995.

La vigilanza, a norma di legge sull'I.N.S.E.A.N., è esercitata congiuntamente dal Ministero della Difesa Marina e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, quest'ultimo subentrato al soppresso Ministero della Marina Mercantile.

----- ooo -----

¹ Atti Parlamentari - XI Legislatura - Camera dei Deputati - doc. XV - n. 46.

II - Provvedimenti normativi

Nell'arco di tempo interessato, mentre non sono state emanate norme che abbiano modificato la struttura o le finalità dell'Ente, sono intervenuti il D.L. 24.12.1993 n. 564, convertito con Legge 22.2.1994 n. 132, ed il D.L. 13-7-1995, n. 287, convertito con legge 88/1995, n. 343, in base ai quali il Ministro della Marina Mercantile, nel quadro di provvedimenti a favore dell'industria metalmeccanica e della ricerca nel settore navale al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività, è stato legittimato a concedere all'I.N.S.E.A.N. i contributi di cui alla legge 1.4.85 n. 122, come modificata dalla legge 14.6.1989 n. 234, per i programmi di ricerca nel settore navale relativi ai trienni 1991/1993 e 1994 /1996.

Tali provvidenze sono riferite alle spese sostenute per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzati a:

- a) attività di ricerca fondamentale, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;
- b) attività di ricerca di base, tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine;
- c) attività di ricerca applicata, orientata alla soluzione delle problematiche progettuali e costruttive.

Inoltre, l'art. 16 del suddetto D.L. n. 564 ribadisce al punto 3° quanto già previsto dall'art. 15 della legge 14.6.1989 n. 234, e cioè che i contributi di cui allo stesso D.L. sono concessi in via definitiva solo a seguito del completamento dei programmi di ricerca e previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti. È di ogni evidenza l'importanza che deriva dall'avere il legislatore insistito che l'erogazione dei contributi è subordinata al fatto che i risultati conseguiti siano proporzionali ai costi, anche se non è chiaramente indicato nelle disposizioni in esame quale margine di discrezionalità abbia il Ministro nella valutazione di tale rapporto. Si aggiunge, infine, che la legge 28.12.1995 n. 549, nello stabilire l'iscrizione in unico capitolo dei contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ha previsto nuovi criteri e modalità di ripartizione, nonché la riduzione

del 20% rispetto agli stanziamenti complessivamente risultanti nel 1995. Ciò stante, per l'anno 1996 il contributo di cui sopra è stato ridotto a L. 7.600.000.000. La succitata legge n. 549 ha inoltre previsto, all'art. 1, comma 4°, che venga redatto un rendiconto annuale per l'attività svolta nel 1995, da inoltrare alle competenti Commissioni Parlamentari.

Inoltre con il D.L. n. 564, del 23.12.93 convertito con legge 132/94, relativo alla concessione di provvidenze all'Industria navale, è venuto meno per i cantieri l'obbligo precedentemente esistente di esibire, al fine di ottenere i contributi stessi, il "CERTIFICATO DI CARENA" rilasciato dall'I.N.S.E.A.N. e comprovante l'avvenuta esecuzione di prove su modelli per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

III. Compiti dell'Istituto

Nel triennio interessato dalla presente relazione non sono state apportate modifiche per quanto concerne i fini istituzionali dell'Ente, come precisati dai decreti legge 23.6.1927 n. 1429 e 24.5.1946 n. 530 e disciplinati da ultimo dalle leggi 21.3.74 n. 176 e 14.6.1989 n. 234.

L'Istituto Nazionale per gli Studi ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.) è pertanto chiamato a provvedere alle esperienze che possono eseguirsi a mezzo di modelli di navi e dei loro organi propulsivi ed, in genere, a tutte le esperienze inerenti all'architettura navale per le esigenze dei propri programmi di ricerca o su richiesta dell'industria navale e meccanica, armatoriale e dei privati, nonché da parte degli organi tecnici della Marina Militare, della Marina Mercantile e delle altre amministrazioni dello Stato.

L'Ente è chiamato inoltre a compiere, promuovere e coordinare, con il concorso del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ricerche sistematiche, teoriche e sperimentali, nel campo dell'architettura navale ed è organo consultivo delle amministrazioni tecniche dello Stato per tutte le questioni di propria competenza. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni l'I.N.S.E.A.N. è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e di quello dei Trasporti e della Navigazione (subentrato al Ministero della Marina Mercantile), che si esercita attraverso l'approvazione, da parte di ciascuno dei suddetti dicasteri, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Ente.

In ordine all'obbligo, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 24.5.1946 n. 530 e dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 31.3.1947 n. 396, nonché dell'art. 1 della legge 21.3.1974 n. 176, di sottoporre all'approvazione congiunta di entrambi i suddetti Ministeri, che esercitano la vigilanza sull'I.N.S.E.A.N., tutte le delibere del Consiglio Direttivo, va osservato che ciò ha sempre determinato in concreto notevoli difficoltà ai fini di una gestione spedita e perciò meno onerosa per l'Ente stesso.

A fronte di tali difficoltà procedurali, normativamente nulla è stato fatto. Per suo conto il Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato gen. di finan-

za, con foglio in data 4.7.1992, diretto al Ministero della Difesa, che aveva chiesto di conoscere se il limite di spesa di L. 500.000.000, entro il quale il Presidente dell'I.N.S.E.A.N. era stato delegato a deliberare dal Consiglio Direttivo nelle materie indicate dall'art. 54 del D.P.R. 18.12.1979 n. 696, fosse o meno conforme alle vigenti disposizioni, ha precisato che il limite di cui suddetto art. 54 riguarda esclusivamente la sola fattispecie prevista dal 2° comma dello stesso art. 54, con esclusione, pertanto, delle materie di competenza del Consiglio stesso.

Al fine di superare le predette difficoltà, in forza dell'art. 3, 3° comma del D.Legislativo 3.2.1993 n. 29, il Consiglio Direttivo dell'INSEAN, in sostituzione dell'art. 6 del Regio Decreto Legislativo 24 maggio 1946, n. 530², e dell'art. 13 del D.M. (Ministro della Difesa) 23 giugno 1949³, ha approvato la seguente modifica all'Ordinamento dell'Istituto:

"Il Consiglio Direttivo definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica i risultati delle attività svolte e la loro rispondenza alle direttive generali impartite e, in particolare, delibera:

- sulla pianificazione tecnico finanziaria concernente i programmi annuali di ricerca e sperimentazione;
- sui bilanci annuali preventivi e consuntivi e relative variazioni;

² "Il Consiglio Direttivo delibera su tutto quanto riguarda il funzionamento scientifico, tecnico e amministrativo dell'Istituto; sui bilanci preventivi e consuntivi; e, in conformità alle norme del regolamento organico di cui al successivo art. 12, sulle questioni concernenti il personale:

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario."

³ "Il Consiglio Direttivo delibera su tutto quanto riguarda il funzionamento scientifico tecnico e amministrativo dell'ISTITUTO

"omissis"

"Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate entro 60 giorni dalla loro approvazione al Ministero Difesa-Marina per il visto, in applicazione del disposto di cui all'art. 1 del R.D. L. 24/5/46, n° 530."

- sul regolamento organico del personale e sull'ordinamento dei servizi e relative modificazioni.

Le delibere del Consiglio Direttivo saranno comunicate ai Ministeri vigilanti per l'approvazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.”

Tale modifica all'Ordinamento dell'Istituto è, a tutt'oggi, all'esame del competente ufficio legislativo del Ministero della Difesa e non ha avuto ancora esecuzione.

IV. - Organi dell'Istituto

Gli organi dell'Istituto sono rimasti quelli fissati dalla legge 21.3.1974 n. 176 e precisamente:

- Presidente
 - Consiglio Direttivo
 - Collegio dei revisori dei conti.
- Il Presidente in carica è stato nominato a decorrere dall'1.9.1993 con decreto del Presidente della Repubblica in data 1.9.1993 trasmesso dal Ministero della Difesa con lettera n. 5297 del 18.12.1993, secondo la procedura di cui all'art. 3 della legge 23.8.1988 n. 400. Dura in carica quattro anni rinnovabili ai sensi dell'art. 4 del R.D. legislativo 24.5.1946 n. 530.
- L'indennità di carica che compete al Presidente, che lo statuto dell'I.N.S.E.A.N. del 23.6.1949 stabiliva pari al complessivo trattamento economico dei funzionari dello Stato di grado terzo, è stata aggiornata ai sensi dell'art. 20 della legge 20.3.1975 n. 70 con il decreto del Ministro della Difesa in data 2.1.1986 senza numero. La stessa è stata parificata al complessivo trattamento economico annuo lordo previsto per il Dirigente Generale di livello B dell'Amministrazione statale.
- Per l'anno 1995 tale indennità di carica ammonta a L. 78.985.374 annue lorde.
- Per quanto concerne il Consiglio direttivo, la sua composizione è stata modificata, in base all'art. 48 del Decreto legislativo n. 29/93 e risulta tale:
- a) il Presidente dell'Istituto;
 - b) il Direttore Generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della Difesa;
 - c) il Presidente del Comitato progetti navi del Ministero della Difesa;
 - d) l'Ufficiale Generale Coordinatore dei Progetti del Comitato Progetti Navi del Ministero della Difesa;
 - e) il Direttore Generale del Naviglio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, del soppresso Ministero della Marina Mercantile;

- f) l'Ispettore Generale capo dell'Ispettorato Tecnico del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- g) il Presidente del Registro Navale Italiano;
- h) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- i) il Direttore dell'Istituto, il quale riveste anche le funzioni di Segretario del Consiglio;
- l) un rappresentante nominato dal Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto dall'art. 8 del D.L. 24.5.1946 n. 530;
- m) un rappresentante nominato dal Ministro per i Trasporti e per la Navigazione, su designazione delle società armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto, anch'esse con il contributo annuo di cui al succitato art. 8;

I membri del Consiglio Direttivo di cui alle lettere h, l, m, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In particolare il membro di cui alla lettera "h" per il quadriennio 1992/1995 è stato nominato con decreto del Ministero della Difesa in data 26.4.1993; quello di cui alla lettera "l" sempre per il periodo interessato dalla presente relazione, è stato nominato con Decreto del Ministero della Marina Mercantile in data 3.11.1992, con durata dal 3.11.92 al 3.11.1996.

Il rappresentante di cui alla lettera "m" è stato nominato con Decreto del Ministro della Difesa in data 5.8.1994 per il quadriennio 1994/1998.

Il gettone di presenza che i membri del Consiglio Direttivo percepiscono per la partecipazione alle sedute è rimasto invariato a L. 59.000 lorde, come stabilito con il decreto del Ministro della Difesa 11.9.1991 n. 2/EP.

- Per il Collegio dei revisori dei conti, la composizione risulta fissata dall'art.2 della legge 21.3.1974 n. 176, che ha sostituito l'art. 7 del R.D.L. 24.5.1946 n. 530, in tre membri: uno in rappresentanza del Ministero del Tesoro (Rag. Gen. dello Stato) con funzioni di